

Regolamento di Polizia Mortuaria Comune di TREZZO SULL'ADDA

INDICE

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo 2 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo 3 - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 7 - Definizione di trasporto funebre
- Art. 8 - Autorizzazione al trasporto
- Art. 9 - Gratuità del trasporto funebre e recupero salme
- Art. 10 - Orari e modalità per l'attività funebre
- Art. 11 - Verifiche feretro
- Art. 12 - Cortei funebri
- Art. 13 - Vigilanza

Capo 4 - CIMITERI

- Art. 14 - Elenco cimiteri
- Art. 15 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 16 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 17 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 18 - Ammissione nel cimitero di frazione
- Art. 19 - Autorizzazioni
- Art. 20 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze

Capo 5 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 21 - Disposizioni generali
- Art. 22 - Piano regolatore cimiteriale

Capo 6 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 23 - Inumazione
- Art. 24 - Cippo
- Art. 25 - Tumulazione
- Art. 26 - Deposito provvisorio
- Art. 27 - Tumulazione animali d'affezione

Capo 7 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 28 - Esumazioni ordinarie
- Art. 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 30 - Esumazione straordinaria
- Art. 31 - Estumulazioni
- Art. 32 - Verbale

Art. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 35 - Raccolta delle ossa

Art. 36 - Divieto

Art. 37 - Oggetti da recuperare

Art. 38 - Disponibilità dei materiali

Capo 8 - CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO CENERI

Art. 39 - Crematorio

Art. 40 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 41 - Urne cinerarie

Art. 42 - Affidamento delle ceneri

Art. 43 - Dispersione delle ceneri

Capo 9 - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 44 - Orario

Art. 45 - Disciplina dell'ingresso

Art. 46 - Divieti speciali

Art. 47 - Riti funebri

Art. 48 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

Art. 49 - Fiori e piante ornamentali

Art. 50 - Materiali ornamentali

Art. 51 - Sanzioni

Capo 10 - SEPOLCRI PRIVATI – CONCESSIONI

Art. 52 - Sepolture private

Art. 53 - Durata delle concessioni

Art. 54 - Modalità di concessione

Art. 55 - Uso delle sepolture private

Art. 56 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

Art. 57 - Costruzione dell'opera - Termini

Art. 58 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 59 - Vigilanza e controlli sull'esecuzione delle opere

Capo 11 - DIVISIONI - SUBENTRI – RINUNCE

Art. 60 - Divisione, subentri

Art. 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 64 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o in regime di perpetuità

Capo 12 - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE – ABBANDONO

Art. 65 - Revoca

Art. 66 - Decadenza

Art. 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 68 - Estinzione

Art. 69 - Abbandono

Capo 13 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 70 - Accesso al cimitero

Art. 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 74 - Orario di lavoro
Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Art. 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo 14 - ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 77 - Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre
Art. 78 - Obblighi e divieti
Art. 79 - Vigilanza

Capo 15 - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Art. 81 – Mappa
Art. 82 - Annotazioni in mappa
Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Art. 84 - Schedario dei defunti
Art. 85 - Scadenario delle concessioni

Capo 16 - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 87 - Cautele
Art. 88 - Incarichi e competenze
Art. 89 - Concessioni pregresse
Art. 90 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Art. 91 - Sanzioni
Art. 92 - Rinvio dinamico
Art. 93 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990
- R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 "Testo unico delle Leggi Sanitarie"
- Regolamento regionale 14 giugno 2022 n. 4 e Normative Regionali in materia
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile"
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art.28);
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- Legge 10 febbraio 2020, n. 10 "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica."
- D.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47 - Regolamento di attuazione della legge n. 10/2020;
- Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, aggiornata con L.R. n. 4/2019 e L.R. n. 15/2019

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
Art. 2 - Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dei responsabili di servizio individuati dal regolamento degli uffici e servizi. Ferme restando le specifiche competenze dell'Ufficiale di Stato Civile, ai fini del presente Regolamento si intende come Responsabile del Servizio il soggetto preposto ai servizi cimiteriali in base al funzionigramma vigente. 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal T.U. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASST.
Art. 3 - Responsabilità 1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati come tali dalla legge e specificati dal regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate; d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; e) l'inumazione e l'esumazione in campo comune limitatamente ai casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglie bisognose o disinteresse da parte dei familiari; f) cremazione limitatamente ai casi di salma di persona indigente o di appartenenza a famiglia bisognosa o disinteresse da parte dei familiari; g) la deposizione delle ossa in ossario comune; h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. 3. Per la cremazione l'Amministrazione Comunale riconoscerà un contributo in misura non superiore ai costi previsti per le inumazioni in campo comune. 4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente in apposite tabelle allegato al bilancio di previsione. 5. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 T.U. 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché ne venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale. 6. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla vigente normativa.

7. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma o il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dalle norme vigenti.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

8. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR.285 del 10 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7/8/1990, n.241.

Capo 2 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile di Servizio ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'Ente competente, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo 3 - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7 - Definizione di trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario,

alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.

Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.

2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.

3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

Art. 8 - Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso o di pregressa sepoltura, la quale deve essere consegnata all'incaricato del cimitero o del forno crematorio.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al luogo di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 9 - Gratuità del trasporto funebre e recupero salme

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.

2. L'Ente individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti.

Art. 10 - Orari e modalità per l'attività funebre

1. Il Sindaco fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri di culto.

2. Il Responsabile del servizio competente fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto, a fronte di esigenze straordinarie, anche delle esigenze dei familiari e di quelle preminenti dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata.

Art. 11 - Verifiche feretro

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.

3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

Art. 12 - Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

3. Per i feretri provenienti da altro Comune o dall'estero, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Art. 13 - Vigilanza

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Il Comune si avvale dell'ATS limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Capo 4 - CIMITERI

Art. 14 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D.27/7/1934 n.1265 Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- I) Capoluogo
- II) Frazione Concesa

Art. 15 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 75, c. 8, lett. b) e c) della legge regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii. e dell'art. 28 del regolamento regionale n. 4/2022.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che si avvale dell'A.T.S. per gli aspetti igienico-sanitari.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del T.U. N. 267/2000.

4. Le operazioni d'inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R.10/9/1990 n.285.

Art. 16 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera che ne facciano richiesta.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

5. All'interno dei cimiteri dovrà essere prevista apposita area per la dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione se non diversamente destinate, nel rispetto della volontà del defunto.

Art. 17 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Sono altresì ammesse le ceneri ed i resti ossei di persone non residenti e non concessionarie, purché tumulate in loculi o tombe già occupate da residenti o concessionari.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino essere stati in vita concessionari di sepoltura privata o di famiglia in un cimitero di questo Comune. Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra indicate, nonché, per i soli residenti, i nati morti ed i prodotti del concepimento.

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 16, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

3. Altresì sono ammesse alla sepoltura nei due cimiteri le salme di persone non residenti ricoverate in Istituti, cronici, case di cura, ricoveri a lunga degenza, che risultano avere avuto quale ultima residenza antecedente il ricovero, il Comune di Trezzo sull'Adda.

Inoltre, in via eccezionale, può essere autorizzata la sepoltura di persone decedute originarie (ovvero residenti dalla nascita) di Trezzo sull'Adda ma non più residenti, purché risultino non avere familiari nel luogo di ultima residenza.

4. Sono altresì ammesse le salme di persone non residenti e non concessionarie, purché risultino non avere familiari nel luogo di ultima residenza ed a condizione che il parente più prossimo (nell'ordine coniuge o convivente / figlio / genitore) abbia acquisito la residenza da almeno sei mesi alla richiesta di concessione cimiteriale.

Art. 18 - Ammissione nel cimitero di frazione.

1. Nel cimitero della frazione di Concesa sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività del suddetto, le salme delle persone che avevano, al momento della morte, la propria residenza nel territorio della frazione.

Art. 19 - Autorizzazioni

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza l'autorizzazione alla inumazione o tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, a meno che provenga da pregressa sepoltura in altro cimitero.

2. Tale atto sarà ritirato dal personale del cimitero alla consegna di ogni singolo feretro, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune.

3. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Art. 20 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il piano regolatore cimiteriale individua l'ubicazione e le caratteristiche del giardino delle rimembranze.

3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calciate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Capo 5 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 21 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati all'inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone la normativa vigente.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del DPR.10/9/1990 n.285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 22 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il comune provvede alla pianificazione cimiteriale, nell'ambito della pianificazione urbanistica, a norma dell'art. 75, comma 3, della legge regionale n. 33/2009.

Capo 6 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 23 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono comuni e durano 10 anni dal giorno del seppellimento. Le fosse sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. L'assegnazione della fossa non è soggetta a concessione, ma unicamente al pagamento del corrispettivo in tariffa, salvo i casi di indigenza o di appartenenza a famiglie bisognose o di disinteresse dei familiari.

Art. 24 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 50 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR.10/9/1990 n.285.

Art. 25 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali, ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi stagni o aerati, ossari, cinerari, tombe e cappelle - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione onerosa.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato III al regolamento regionale 4/2022.

Art. 26 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 27 – Tumulazione animali d'affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nella tomba o nel loculo del padrone defunto o nella tomba di famiglia se l'animale è appartenuto al concessionario defunto o ad una delle persone defunte indicate dal concessionario quali aventi diritto alla sepoltura, oppure, nei casi in cui il concessionario non si sia avvalso di tale facoltà, qualora l'animale da compagnia sia appartenuto ad una delle persone defunte aventi diritto alla sepoltura. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
4. La tumulazione potrà avvenire in ossari (due urne cinerarie in tutto, di cui una dell'animale), in loculi (due cassetine ceneri al massimo se non già presente una cassetina resti) o in tombe di famiglia (in questo caso la tumulazione dell'animale dovrà occupare, se ancora disponibile, lo spazio di un'urna per ceneri). La condizione principale, prevista dalla Legge regionale, è che l'animale deve essere tumulato insieme o successivamente alla sepoltura del suo proprietario, nello stesso manufatto o tomba di famiglia.
5. L'eventuale spostamento del defunto proprietario dell'animale comporterà lo spostamento anche delle ceneri dell'animale stesso e, nell'ipotesi in cui la nuova destinazione non potesse accogliere entrambi, le ceneri dell'animale dovranno essere ritirate dai parenti del defunto o da chi ne ha richiesto la traslazione.
6. Non è ammessa la dispersione delle ceneri dell'animale nei cimiteri, né tantomeno il conferimento di queste nel cinerario o ossario comune.
7. Per animali d'affezione (Regolamento n. 998/2003/CE) si intendono animali tenuti per compagnia o diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari: cani, gatti, furetti, invertebrati (escluse le api ed i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi e rettili, uccelli (esclusi i volatili previsti dalle Direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE), roditori e conigli domestici.
8. Le tariffe di tumulazione supplementare per le ceneri di animali d'affezione sono le stesse che si applicano nel caso di tumulazione supplementare delle ceneri di persona. Non è ammessa in ogni caso la tumulazione di ceneri di animali d'affezione appartenenti a persone viventi.

Capo 7 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 28 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR.285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura oltre il primo decennio.
2. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si procede alla raccolta delle ossa.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da re inumare e da cremare si applicano le procedure e le modalità indicate dalla normativa vigente.
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da pubblicare all'albo online ed affiggere presso i cimiteri.

Art. 30 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile di Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR.10/9/1990 n. 285 previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
5. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 31 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. In entrambi i casi è dovuto da parte degli interessati il pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato, per trasferimento in altra sepoltura o per cremazione;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà pubblicato all'albo pretorio online ed affisso presso i cimiteri in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e previo pagamento del corrispettivo in tariffa. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, riducibili a due nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio Stato Civile può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. A richiesta degli interessati il feretro, previo assenso degli aventi diritto, potrà essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Art. 32 – Verbale

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata al Servizio Cimiteriale.

Art. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, per almeno 90 giorni, mediante affissione all'albo online e presso i cimiteri, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
2. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 1 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi di persone indigenti o di appartenenza a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, la tariffa deve essere corrisposta, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento.

Art. 35 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata e comunque previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.

Art. 36 - Divieto

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 37 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante l'altro conservato tra gli atti del Comando di Polizia Locale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di estumulazioni o esumazioni devono essere consegnati alla responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 38 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini

entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo 8 - CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO CENERI

Art. 39 - Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, di quello eventualmente convenzionato o quello scelto dai famigliari della persona defunta.

Art. 40 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della legge 30 marzo 2001 n.130, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune per le persone qui decedute o provenienti da pregressa sepoltura in questo Comune.

Art. 41 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri in cinerario comune, in apposita area cimiteriale, in aree private o in natura secondo le modalità previste dall'art. 3 comma 4 lettera c e seguenti Legge 130/2001 previo pagamento dell'importo in tariffa.

3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art.79/3 del DPR.10/9/1990, n.285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 42 - Affidamento delle ceneri

1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione.

2. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata a cura del soggetto legittimato, al comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri, allegando la dichiarazione del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza di essi, attestante la volontà all'affido degli stessi o, se espressa, del defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

3. Il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve farsi su modulo regionale.

4. Il trasferimento da un comune all'altro dell'urna cineraria deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune di partenza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

L'urna deve essere contenuta in un luogo confinato (nicchia, teca, armadio, ecc.) che abbia destinazione

stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

6. La variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento.

7. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

8. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

9. L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria è individuato nel Servizio Demografici e cimitero.

10. Il Comune si riserva la possibilità di eseguire controlli, previo accordo con l'affidatario, sulla corretta conservazione delle ceneri.

Art. 43 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati, ovvero risultante da dichiarazione resa dai familiari aventi titolo, che riferiscono la volontà alla dispersione espressa oralmente dal defunto.

2. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.

3. La dispersione delle ceneri può avvenire in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione di cadaveri dei propri associati o in mancanza, da personale comunale autorizzato.

4. Nell'interno del cimitero sarà prevista un'area destinata a Giardino delle Rimembranze, per la dispersione delle ceneri, dove la dispersione avviene per interrimento delle sole ceneri, a cura degli operatori cimiteriali.

5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

6. Per la dispersione nel fiume Adda è consentito lo sversamento delle ceneri. E' vietata l'immissione in acqua dell'intera urna, anche se biodegradabile.

7. È vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

8. Sono eseguite a titolo oneroso le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.

9. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

Capo 9 - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 44 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 45 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi eccezion fatta per veicoli predisposti a sussidio di handicap fisici;

2. E vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, eccezione fatta per gli animali da assistenza;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale incaricato, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 46 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce tenere accese radio o altri strumenti simili portatili;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- m) qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, rimanendo salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 47 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile della Polizia Locale.

Art. 48 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio e previo parere dell'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero e alle norme del Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e deve contenere le generalità del defunto. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia unitamente al progetto della lapide delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate del Servizio.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle comunicate o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 86.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 49 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale o altro personale qualificato li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione e ad addebitare una sanzione amministrativa ai concessionari interessati.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 50 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o non conformi ai criteri stabiliti dal P.R.G. cimiteriale.
2. Il Responsabile del servizio cimiteriale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero ed all'Albo comunale per 15 giorni affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 37, in quanto applicabili.

Art. 51 - Sanzioni

1. Le sanzioni comminate per le violazioni alle norme contenute nel presente capo sono rilevate dal personale addetto ai servizi cimiteriali e riscosse dall'Ufficio di Polizia Locale.
Il relativo ammontare è determinato ed aggiornato a norma dell'art. 7bis del T.U. n. 267/2000 a cura della Giunta Comunale.

Capo 10 - SEPOLCRI PRIVATI – CONCESSIONI

Art. 52 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 22, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. (cappelle - tombe famiglia per due o più posti salma)
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti riguardano:
 - a) sepolture individuali;
 - b) sepolture per tombe famiglia e collettività;
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.
7. La concessione è conforme ad uno schema di contratto-tipo predisposto dal Comune

La concessione per monumenti funerari di pregio e cappelle, con durata di 99 anni, dovrà prevedere l'ablazione aggiuntiva per eventuali spese di manutenzione in caso di estinzione di famiglia.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili; la durata;

b) la persona o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari-e;

c) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione.

d) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

10. È consentita la concessione del sottosuolo di aree destinate a spazi e servizi comuni esclusivamente ove tale concessione sia funzionale alla realizzazione di opere indispensabili per la messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario e strutturale delle sepolture private, previo ottenimento del permesso a costruire nell'ambito del quale sarà verificata la non interferenza delle opere rispetto ai servizi cimiteriali e ai piani di espansione o ristrutturazione del cimitero.

11. Le concessioni relative alle aree di cui al comma precedente potranno avere una durata massima non superiore a quella residua della concessione originaria.

In presenza di concessione originaria nella quale è stata prevista la perpetuità, ovvero la scadenza non è determinabile in quanto legata alla tumulazione dell'ultima salma, potrà essere rilasciata, previa conversione di quella originaria, una nuova concessione a termine per 99 anni decorrenti dalla nuova concessione, nel rispetto dell'art. 92, comma 1 D. Lgs. 285/1990.

12. Le tariffe riguardanti le aree destinate a spazi e servizi comuni concesse ai sensi del presente articolo sono determinate dalla Giunta comunale con indicazione del canone per ogni mq. Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto di concessione.

Art. 53 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo 51 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR.10/9/1990 n.285.

2. La durata è fissata:

a) in 99 anni per monumenti funerari di pregio e/o cappelle;

b) in 75 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

c) in 40 anni per manufatti destinati a n. 2/ 3 posti salma

d) in 30 anni per loculi o comunque per sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma

e) in 25 anni per gli ossari e le nicchie-mensole cinerarie individuali;

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo [per una sola volta] per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno un anno prima della scadenza.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5. È consentito il prolungamento di concessione per un periodo di tempo massimo pari alle durate previste dal comma 2 del presente articolo, riferite all'ultima salma tumulata, previo pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta, calcolata su base annuale e commisurata al numero di anni richiesti per il prolungamento.

Il prolungamento di una concessione cimiteriale è possibile solo se non comporta variazioni alle condizioni contrattuali contemplate dall'atto concessorio originario e purché rimanga inalterata e sottratta ad ogni tipo di intervento la struttura interrata del sepolcro stesso.

Resta in ogni caso esclusa la possibilità di inserimento dei resti mortali nelle tombe a due loculi sovrapposti.

Art. 54 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma lett. a) dell'art. 51 può concedersi solo in presenza di salma, di resti per gli ossari, delle ceneri per le nicchie cinerarie. È consentita nello stesso loculo ove è tumulato un feretro, fino a capienza, la tumulazione di ossa e ceneri appartenenti ad altre salme di congiunti, purché le stesse siano idoneamente conservate in cassetine di zinco ed in urne cinerarie e previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

L'ordine progressivo prevede la concessione dalle sepolture più vecchie (esedra, croce A, croce B) alle più recenti; solo in caso di concessione multipla (in ottemperanza al comma 4 di questo articolo, o in caso di più salme di persone morte contemporaneamente e quindi la necessità di sepolture contigue) verranno assegnati i loculi più recenti.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:

- di età superiore ai 70 anni, che sia coniuge superstite del defunto;
- di età superiore a 90 anni, per sé stesso e per il coniuge (purché di età superiore ai 90 anni).

In entrambe le ipotesi, in caso di situazione di emergenza o necessità, i manufatti prenotati ma non ancora occupati potranno rientrare nella disponibilità dell'Ente.

Nel caso di concessione di loculo a persona in vita, se alla data della loro morte residuano meno dei 20 anni minimi di tumulazione, è d'obbligo il prolungamento della concessione per gli anni mancanti, previo pagamento proporzionale del canone e dei relativi adeguamenti tariffari.

5. La concessione di aree e manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività nelle tipologie previste ai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 51 è data solo in presenza di salma.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 55 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR.10/9/1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali fino al 2° grado, ampliata agli affini fino al 1° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura dev'essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione nella forma dell'istanza da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma, fatto salvo i diritti di cui ai commi precedenti.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio Cimitero almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. In via eccezionale, in caso di assoluta indisponibilità di sepolture a tumulazione in sepolcri, temporaneamente può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale l'uso di sepolture già in concessione a terzi previo consenso del concessionario.

11. Nelle tombe di famiglia, esaurita la capienza ed al fine di recuperare posto per nuove sepolture, è consentita a richiesta degli aventi diritto l'estumulazione con riduzione in resti e successiva reintroduzione delle ossa o delle ceneri, previo pagamento dell'importo previsto in tariffa.

Art. 56 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Nel caso il concessionario non vi provvedesse, previa diffida entro 6 mesi, verrà dichiarata la decadenza della concessione, salvo quanto previsto dall'art. 59.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per 3 anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Art. 57 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 51, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 57 ed alla esecuzione delle opere relative entro 18 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 58 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile Ufficio Tecnico, su conforme parere dell'Organo sanitario competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR.10/9/1990 n.285, quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel P.R.G. cimiteriale, qualora adottato.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità d'esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, lapidi, ricordi e similari.

Art. 59 - Vigilanza e controlli sull'esecuzione delle opere

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o un suo incaricato vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, far rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. **69 e 70**.

Capo 11 - DIVISIONI - SUBENTRI - RINUNCE

Art. 60 - Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio di Stato Civile anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. **54** sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. **54**, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Fino a quando non si sarà provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione, non saranno consentite nuove tumulazioni.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. **54**, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, fatta eccezione per i casi di monumenti funerari e di pregio.

Art. 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede o in sepoltura di diversa tipologia.

2. Nel caso in cui la decorrenza contrattuale (**intesa come periodo trascorso dalla sottoscrizione della concessione**) fosse inferiore ai 15 anni, spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione rinuncianti un rimborso di una somma pari alla tariffa pagata al momento della concessione ridotta del 3% per ogni anno d'uso. Nel caso invece di decorrenza contrattuale superiore ai 15 anni non spetterà alcun rimborso.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. Nel caso in cui la decorrenza contrattuale fosse inferiore ai 15 anni, spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, un rimborso di una somma pari alla tariffa pagata al momento della concessione ridotta del 3% per ogni anno d'uso.

L'eventuale rimborso sarà corrisposto solo quando il Comune avrà riassegnato l'area, introitando la relativa tariffa.

Nel caso invece di decorrenza contrattuale superiore ai 15 anni non spetterà alcun rimborso.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 52, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

Qualora debba provvedere il Comune a liberarlo da salme, i relativi costi di cui in tariffa saranno detratti dall'eventuale rimborso.

2. Nel caso in cui la decorrenza contrattuale fosse inferiore ai 15 anni, spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, un rimborso di una somma pari alla tariffa pagata al momento della concessione ridotta del 3% per ogni anno d'uso.

Nel caso invece di decorrenza contrattuale superiore ai 15 anni non spetterà alcun rimborso.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 64 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o in regime di perpetuità

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti di cui al 4° comma dell'art. 51 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. Nel caso in cui la decorrenza contrattuale fosse inferiore ai 15 anni, spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione rinuncianti, un rimborso di una somma pari alla tariffa pagata al momento della concessione ridotta del 3% per ogni anno d'uso. Nel caso invece di decorrenza contrattuale superiore ai 15 anni non spetterà alcun rimborso.

Qualora debba provvedere il Comune a liberarlo da salme, i relativi costi di cui in tariffa saranno detratti dall'eventuale rimborso.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, si applica quanto disposto al 3° comma dell'art. 64.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo 12 - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE - ABBANDONO

Art. 65 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, 2° comma, del DPR.10/9/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nel l'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, la Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni e nella bacheca del cimitero, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 66 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 54, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' art. 55;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 68 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 52, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR.10/9/1990, n 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 69 - Abbandono

1. Qualora una Cappella o una tomba di famiglia risulti trascurata, siano necessari lavori di manutenzione per evitarne il degrado o il pericolo a terzi, viene posto nella Cappella o sulla tomba e sul sito internet un avviso di avvio dell'iter per la dichiarazione dello stato di abbandono con ingiunzione di esecuzione dei lavori necessari al ripristino.
2. Se entro 90 giorni non venga almeno comunicata la volontà del concessionario o degli eredi di procedere quanto prima alle manutenzioni necessarie e non vi è comunque modo di rintracciare alcun discendente a cui ingiungere il ripristino il Funzionario Responsabile ne dichiara lo Stato di Abbandono, la conseguente decadenza della concessione ed il contestuale rientro nella disponibilità del Comune.
3. L'accertamento dello stato di abbandono dovrà avvenire con verbale motivato da parte del Funzionario Responsabile, previa diffida formale al concessionario o agli aventi titolo, con termine non inferiore a 60 giorni per la rimozione dello stato di incuria e successiva verifica.

Capo 13 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**Art. 70 - Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali dovranno essere accettati dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori d'ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio cimiteriale.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. **44** e **45** in quanto compatibili.
7. Quanto previsto ai punti 2 e 3 non trova applicazione qualora il soggetto interessato alle predette attività sia la Società affidataria dei Servizi Cimiteriali.

Art. 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento da parte del concessionario di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. **69**, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.
4. I concessionari delle sepolture sono esentati dal versamento del deposito cauzionale di cui sopra qualora la realizzazione delle opere sia affidata alla Società affidataria dei Servizi Cimiteriali.

Art. 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose visitatori o personale in servizio. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio anzidetto secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere

materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente servizio cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc..

Art. 74 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente servizio cimiteriale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dal servizio cimiteriale.

Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e i quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo 14 - ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 77 - Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) Attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - b) Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;

- d) Trasporto funebre;
 - e) Trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) Recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - g) Eventuale gestione di case funerarie.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.
3. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono svolgere la propria attività nel comune di Trezzo sull'Adda devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.

Art. 78 - Obblighi e divieti

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di impresa funebre devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre.
2. È vietato:
- a) lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri.
3. L'attività funebre è incompatibile con:
- a) La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
 - b) Servizio obitoriale;
 - c) La gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private;
 - d) Il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Art. 79 - Vigilanza

1. Le imprese esercenti l'attività funebre sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del comune, che si avvale dell'ATS per gli aspetti igienico sanitari.
2. Il comune esercita anche la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di resti mortali e di ossa.

Capo 15 - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune possono essere riservate sepolture ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amm.ne Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Art. 81 - Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 82 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a) generalità del defunto o dei defunti;

- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 e 53 del D.P.R.10/9/1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta d'accompagnamento o permesso di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 84 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 85 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo 16 - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si estendono anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore per quanto applicabile.
2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 87 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o la posizione di croci, lapidi, busti ecc. o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie è richiesto l'assenso scritto di tutti gli aventi titolo. Per la cremazione è sufficiente la maggioranza assoluta degli stessi.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 88 - Incarichi e competenze

1. Spetta al Responsabile del Servizio, ove previsto dallo Statuto o, in alternativa, al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione

ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42 e 50 del T.U. 267/2000.

Art. 89 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

2. Le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 hanno durata indeterminata relativamente alla prima salma tumulata o quella per la quale il sepolcro è stato prenotato.

3. Qualora il titolare di una concessione perpetua di loculo volesse provvedere alla tumulazione di una nuova salma potrà essere chiesta la concessione con tariffa agevolata al 50% per acquisto di un nuovo loculo dietro retrocessione al Comune del loculo perpetuo e con inserimento gratuito dei resti mortali da esso derivanti;

4. Nelle Tombe/Cappelle di Famiglia perpetue è consentito al concessionario:

- il riutilizzo del sepolcro, a completamento della capienza, per la tumulazione di nuove salme solo a seguito di messa a norma della struttura e della parte interrata in conformità alla norma vigente in materia;
- la richiesta di concessione di nuovo loculo/ossario a tariffa agevolata al 70% dietro retrocessione della tomba / cappella di famiglia perpetua, con inserimento gratuito dei resti mortali da essa derivanti.

5. Le tombe di famiglia e i loculi dichiarati abbandonati torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n.1880, per le quali non risulti esser stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

3. In ogni caso, in tutte le ipotesi di irreperibilità da parte del concessionario e di impossibilità da parte dell'ufficio preposto di produrre l'atto concessorio, il Consiglio Comunale potrà stabilire i criteri per il riconoscimento in via amministrativa del diritto d'uso sulle concessioni cimiteriali.

4. In caso di riconoscimento in via amministrativa, lo stesso Consiglio Comunale determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

5. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 91 - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7bis del T.U. n. 267/000 e dell'art. 77 della L.R. n. 33/2009.

2. Agli accertamenti provvede il personale comunale incaricato.

3. L'entità delle sanzioni e le relative procedure di applicazione saranno disciplinate con apposito Atto di Giunta Comunale.

Art. 92 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 93 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line del Comune. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente.